

Edizione di mercoledì 23 Novembre 2022

CASI OPERATIVI

Crediti transizione 4.0: comunicazione al Mise (Mimit) entro il 30 novembre
di **EVOLUTION**

IVA

La fatturazione delle spese di trasporto ad un soggetto estero
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

ENTI NON COMMERCIALI

La disciplina fiscale degli agenti sportivi ai sensi del nuovo D.Lgs. 37/2021
di **Guido Martinelli, Letizia Di Nicolantonio**

BILANCIO

Valutazione dei titoli non immobilizzati
di **Fabio Landuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Disciplina fiscale delle provvidenze U.N.I.R.E.
di **Luigi Scappini**

BUSINESS ENGLISH

How to write the perfect English E-mail – Part 1
di **Tom Roper**

CASI OPERATIVI

Crediti transizione 4.0: comunicazione al Mise (Mimit) entro il 30 novembre

di **EVOLUTION**



Comunicazione al Mise (oggi Mimit): per quali specifici crediti del Piano Transizione 4.0 è obbligatoria e quali conseguenze produce il mancato invio entro il termine?

Le imprese che si avvalgono dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 sono tenute *ex lege* all'invio di una comunicazione al Mise (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy, Mimit) entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti agevolati.

La finalità della comunicazione è quella di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali del Piano Transizione 4.0.

Nel dettaglio i contribuenti sono tenuti all'invio di autonome comunicazioni al Mise, redatte secondo i rispettivi modelli approvati con decreti direttoriali Mise del 06.10.2021, in relazione ai seguenti crediti d'imposta:

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

La fatturazione delle spese di trasporto ad un soggetto estero

di Clara Pollet, Simone Dimitri



L'emissione di una fattura per l'**addebito delle spese di trasporto** ad un soggetto estero deve essere valutata, ai fini Iva, in **considerazione dell'accessorietà del servizio** rispetto ad un'operazione principale effettuata.

Ai sensi dell'[articolo 12 D.P.R. 633/1972](#), il **trasporto**, così come la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori, se **accessorio ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi**, non è autonomamente soggetto all'imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale. Si tratta del caso in cui ci sia **un'operazione principale** ed i soggetti che fatturano siano gli stessi ossia che l'operazione accessoria sia posta in essere dal cedente o prestatore, ovvero per suo conto e a sue spese.

Per la sussistenza del rapporto di accessorietà è necessaria, ma non sufficiente, la convergenza di tutte le prestazioni nella direzione della **realizzazione di un unico obiettivo**. È altresì necessario un nesso di **dipendenza funzionale** delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale. Occorre in particolare che le prestazioni accessorie **siano effettuate proprio per il fatto che esiste una prestazione principale**, in combinazione con la quale possono portare ad un determinato risultato perseguito. Sono quindi accessorie solo le operazioni **poste in essere dal medesimo soggetto** in necessaria connessione con l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale.

Se la cessione o prestazione principale è **assoggettata all'imposta**, anche i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie concorrono a formare la base imponibile. Se la cessione principale **non è assoggettata** ad Iva, perché ad esempio riguarda una cessione intracomunitaria, verrà emessa una fattura per **operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41 D.L. 331/1993**, **natura operazione N3.2** nel formato xml. L'addebito allo stesso cliente, anche in un momento successivo, delle spese di trasporto relative a quella cessione, avrà lo **stesso trattamento Iva**.

Allo stesso modo, se la cessione principale riguarda un'esportazione, verrà emessa una **fattura per operazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera a\) o b\) D.P.R. 633/1972](#)**, **natura operazione N3.1** nel formato xml, per il file relativo alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, eventualmente inviato all'Agenzia delle entrate. Ricordiamo a tal proposito che le operazioni accompagnate da bolletta doganale non sono soggette ad obbligo di invio allo Sdl come operazioni transfrontaliere, ex [articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#).

Ma cosa succede se manca l'operazione principale? L'addebito delle spese di trasporto da parte dell'operatore italiano nei confronti di un soggetto passivo estero è inquadrato tra le **prestazioni di servizi generiche territorialmente non rilevanti in Italia** e pertanto verrà emessa una fattura fuori campo Iva ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#).

Sulla fattura verrà riportata la dicitura "**inversione contabile**" nel caso di addebito a soggetto comunitario oppure "**operazione non soggetta**" con addebito a soggetto extra comunitario. La natura dell'operazione da indicare nel file xml da inviare allo Sdl in tal caso sarà **N2.1 – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli [articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972](#)**; se l'importo supera 77,47 euro sarà assoggettato ad imposta di bollo di 2 euro.

A livello di comunicazione Intra, ipotizzando una prestazione di servizio effettuata **tra soggetti passivi di due Paesi comunitari distinti**, occorre verificare come la stessa viene addebitata al cliente finale.

Se si tratta di una prestazione accessoria ad una vendita di beni, di cui all'[articolo 12 D.P.R. 633/1972](#), l'operazione complessiva dovrà essere evidenziata solo negli **elenchi Intrastat relativi ai beni** – Intra 1-bis.

Diversamente, la prestazione di trasporto andrà indicata nei **modelli riepilogativi relativi ai servizi** – Intra 1-quater.

Per quanto riguarda infine la **non imponibilità di cui all'[articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)**, si precisa che tale disposizione **continua a trovare applicazione** per le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta ai sensi dei precedenti articoli da 7 a 7-septies e che **sono quindi territorialmente rilevanti in Italia**: continuano ad essere non imponibili all'Iva le operazioni rese nei confronti di **committenti stabiliti nel territorio dello Stato**, ove ricadenti nell'ambito applicativo delle prestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 come ad esempio al numero 2) i servizi di trasporto relativi a beni in esportazione.

Occorre infine tenere conto del comma 3 dell'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) introdotto dall'[articolo 5-septies, comma 1 D.L. 146/2021](#), per cui **a decorrere dal 1° gennaio 2022** sono comunque imponibili i servizi di trasporto **resi a soggetti diversi** a) dall'esportatore; b) dal titolare del regime di transito; c) dall'importatore; d) dal destinatario dei beni; e) dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in

importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile nonché dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali (di cui al n. 4 dell'[articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)).

ENTI NON COMMERCIALI

La disciplina fiscale degli agenti sportivi ai sensi del nuovo D.Lgs. 37/2021

di Guido Martinelli, Letizia Di Nicolantonio



L'Agenzia delle Entrate (Divisione Contribuenti), nella [risoluzione 69/E/2022](#), nel rispondere ad un quesito di una Associazione che, *"in base all'articolo 4 del proprio Statuto, ha come scopo, senza finalità di lucro, di promuovere, sul piano giuridico e nei rapporti con la Federazione Alfa, lo sviluppo e il riconoscimento dell'agente sportivo, regolandone l'attività e tutelandone l'immagine e ogni altro aspetto riguardante la sua attività"*, ha fornito una interpretazione coerente non solo con le disposizioni vigenti ma anche con la *ratio* della L. 86/2019 e del D.Lgs. 37/2021, facente parte del pacchetto della c.d. **"riforma dello sport"** recante la disciplina dei **"rapporti di rappresentanza di atleti e società sportive e di accesso alla professione di agente sportivo"** che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio.

Si definisce agente sportivo "il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO nonché dal CIP e dall'IPC (...) ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza, mediazione" ([articolo 3 D.Lgs. 37/2021](#), analoga definizione è riportata anche all'articolo 2, comma 1, lett. a, del citato decreto). **L'attività può essere svolta sia nell'ambito professionistico che dilettantistico.**

Condizione essenziale per l'esercizio della professione è l'iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi presso il CONI.

Si ricorda che il citato registro è stato istituito con il **D.P.C.M. 23.03.2018**, emanato in attuazione dell'[articolo 1, comma 373, L. 205/2017](#); disposizione che viene **abrogata** con l'entrata in vigore del decreto in esame.

A mente dell'Agenzia delle Entrate, in particolare, il **compenso dell'agente sportivo non è da**

qualificarsi come reddito di impresa *tout court* come asserito dalla contribuente istante, bensì quale **reddito di lavoro autonomo** ([articolo 53 Tuir](#)) e come tale **assoggettato a ritenuta alla fonte** ex [articolo 25 D.P.R. 600/1973](#) qualora erogato dal sostituto di imposta.

Infatti, dopo un dettagliato *excursus* del **D.Lgs. 37/2021** che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2023 ([articolo 15 bis D.Lgs. 37/2021](#)), nonché di tutta la disciplina di attuazione rimessa ai Decreti da emanarsi a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata (ed in attesa dei quali continua ad applicarsi la normativa in corso in via intertemporale, con particolare riferimento al **D.M. 24.02.2020**), **l'Agenzia delle Entrate evidenzia la natura prettamente professionale della figura dell'agente sportivo.**

Detta **interpretazione** emerge chiaramente dal tenore legislativo, che si pone in continuità con la normativa in vigore, laddove impone i principi di **autonomia, trasparenza, indipendenza** (cfr. Legge Delega 86/2019); definisce l'attività dell'agente sportivo come “*servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione*” (cfr. [articolo 3 D.Lgs. 37/2021](#)); contempla un Codice Etico degli agenti sportivi con obbligo di probità, lealtà, dignità, diligenza, competenza ed aggiornamento professionale (cfr. [articolo 3 D.Lgs. 37/2021](#)); prevede un **esame di abilitazione per ottenere un titolo permanente, personale e incedibile** (cfr. [articolo 4 D.Lgs. 37/2021](#)); qualifica l'attività come libera professione fino a prevedere dei parametri *ad hoc* per la determinazione dei compensi (cfr. [articolo 8 D.Lgs. 37/2021](#)).

Ad ulteriore avallo della tesi della Agenzia si evidenzia **l'obbligo dell'agente sportivo allo svolgimento dell'aggiornamento professionale** secondo modalità che saranno fissate da un **emanando decreto** e che il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione ha carattere permanente ed è personale e incedibile.

Va evidenziato che ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 4, comma 8, D.Lgs. 37/2021](#) ai lavoratori sportivi e alle società e associazioni sportive è **vietato avvalersi di soggetti non iscritti al registro ma che a tale divieto non è collegata nessuna sanzione.**

Unica eccezione è contemplata dall'[articolo 9 D.Lgs. 37/2021](#) laddove contempla la possibilità di esercitare detta **professione in forma societaria**, alle condizioni ivi previste: solo in tal caso i redditi prodotti saranno qualificati come **redditi di impresa**, qualora svolti con modalità commerciali e come tali **sottratti alla disciplina delle ritenute d'acconto di cui all'articolo 25 D.P.R. 600/1973.**

BILANCIO

Valutazione dei titoli non immobilizzati

di **Fabio Landuzzi**



L'OIC ha messo in pubblica consultazione il **documento Interpretativo 11** volto ad analizzare per le imprese **OIC Adopter** il **profilo contabile** delle norme introdotte dall'[articolo 45, commi 3-octies e 3-decies, D.L. 73/2022](#) con cui, tenuto conto dell'eccezionale situazione di **turbolenza nei mercati finanziari**, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (e, quindi, per le imprese con esercizio solare, per il bilancio in chiusura al 31 dicembre 2022), viene consentito di valutare i **titoli che non costituiscono investimenti durevoli** in base al loro **valore di iscrizione** così come risultante dall'**ultimo bilancio d'esercizio approvato**, anziché al **valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**, con la sola eccezione del caso in cui ricorrano per tali titoli evidenze di **perdite durevoli** di valore.

Le imprese che si avvalgono di questa deroga devono tuttavia destinare ad una **riserva indisponibile** un ammontare di utili pari alla **differenza tra i valori** rilevati in bilancio in ragione dell'esercizio della deroga in questione, ed i valori di mercato dei titoli in oggetto alla data di chiusura dell'esercizio, **al netto dell'effetto fiscale**; in caso di utili non capienti, la riserva in questione va integrata utilizzando **riserve disponibili** e, in mancanza anche di riserve da cui poter attingere in misura sufficiente, il vincolo viene rinviato alla destinazione degli **utili degli esercizi successivi**.

Il **perimetro oggettivo** di applicazione della deroga facoltativa all'ordinario criterio di valutazione dei titoli non immobilizzati, include i **titoli di debito** ed i **titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante** che, di norma, sono valutati al **minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**.

Esulano invece dal perimetro oggettivo della deroga in questione gli **strumenti finanziari derivati** per i quali permangono in vigore tutte le prescrizioni normative ordinarie così come integrate ed interpretate dall'OIC 32.

L'OIC ha specificato nell'Interpretativo 11 posto in consultazione pubblica che la deroga può essere applicata **anche solo ad alcune categorie di titoli** facenti parte del **portafoglio non**

immobilizzato della società, potendo così includere anche titoli emessi dallo **stesso emittente** ma aventi caratteristiche fra loro diverse; quindi, è bene sottolineare che **non si tratta di una deroga alla policy contabile** della società in tema di valutazione dei titoli dell'attivo circolante, bensì di una **facoltà utilizzabile in modo peculiare**, per **specifiche posizioni** identificate dalla società secondo un criterio che dovrà essere poi esplicitato nella Nota integrativa.

Nel perimetro della norma rientrano non solo i titoli che erano già iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente (per i soggetti solari, come detto, si tratta dei titoli iscritti nel bilancio 2021), bensì **anche i titoli acquistati durante il 2022**; per questi ultimi, naturalmente, in caso di esercizio della deroga l'iscrizione in bilancio sarà mantenuta al **costo originario di iscrizione**, non essendoci un saldo esposto in un bilancio d'esercizio anteriore e regolarmente approvato.

Scopo di questa deroga eccezionale è quello di consentire alle imprese di **non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante** per effetto dell'andamento anomalo dei mercati alla data di chiusura del bilancio.

La società che decide di avvalersi della deroga in questione deve darne **informativa in Nota integrativa** con riguardo almeno ai seguenti aspetti:

- le **modalità con cui si è esercitata la deroga**, ed i **criteri seguiti** per l'individuazione dei titoli per la cui valutazione ci si è avvalsi della deroga;
- la **differenza tra il valore** dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato;
- le **ragioni** per cui la **perdita di valore** non è stata ritenuta

Il **vincolo di indisponibilità della riserva** sarà sciolto una volta che verrà meno la deroga, vuoi perché questa non dovesse venir riproposta *ex lege* negli esercizi seguenti, o vuoi perché il minor valore non rilevato in bilancio sarà stato assorbito dal **recupero del valore di mercato** dei titoli, così che sarà stato confermato nei fatti che la **perdita di valore** latente al 31 dicembre 2022 era davvero **non durevole**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Disciplina fiscale delle provvidenze U.N.I.R.E.

di **Luigi Scappini**



L'attività di **allevamento di animali**, come noto, rientra a pieno titolo tra quelle che, se esercitate, qualificano, ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), **l'imprenditore quale agricolo**.

Ne deriva che **l'allevatore di cavalli** è un imprenditore agricolo; tuttavia, si rendono necessarie alcune precisazioni. Infatti, il comma 2 dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) qualifica tali attività come quelle *“dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”*, ragion per cui non si potrà mai qualificare, ad esempio, quale imprenditore agricolo il soggetto che si cura di alcuni cavalli presenti nel maneggio per poterli poi **affittare** per le **passeggiate**.

Infatti, la norma richiede **la cura e lo sviluppo**, ragion per cui si dovrà sempre manifestare o un incremento in termini di peso nel caso di animali allevati per l'ingrasso o un certificato tasso di natalità.

Da un punto di vista fiscale, il Legislatore, con l'[articolo 32, comma 2, lettera b\), Tuir](#), prevede, bene sapendo che l'attività di allevamento di animali in generale può essere esercitata in forma intensiva, ai fini della tassazione catastale, la disponibilità, in proprietà o affitto, di terreni potenzialmente in grado di produrre **almeno 1/4 del mangime necessario** per l'alimentazione dei capi presenti in stalla.

Nel caso specifico dei cavalli, a volte, non è sufficiente per rientrante nella tassazione su base catastale il rispetto dei parametri richiesti (da ultimo vedasi il D.M. 15.03.2019) ma occorre **verificare lo scopo ultimo per il quale vengono allevati**.

Come evidenziato dal Ministero delle finanze con la [circolare n. 27 del 14.08.1981](#), la **particolare “categoria” dei cavalli da corsa**, intesi quali purosangue e trottatori, allevati secondo determinate regole rigorosamente controllate, viene specificatamente allenata per partecipare a corse ufficiali di galoppo, ostacoli o trotto e non può rientrare nel perimetro di

“copertura” del reddito agrario.

Al contrario, si considerano “produttivi” di un reddito agrario *“i puledri di cui non è ancora iniziata la preparazione specifica, né gli stalloni e le fattrici che, terminata l'attività agonistica, vengono utilizzati per l'allevamento”*.

Tale impostazione discende dalla circostanza che per preparare alle corse i cavalli si rende necessario l'utilizzo di un insieme di tecniche e conoscenze che esulano dal perimetro agricolo.

Ne deriva che, come evidenziato dalla CTC con la decisione n. 153664/1977, il **mero allevamento di cavalli**, compresi purosangue e puledri, rientra in via ordinaria, al rispetto dei parametri richiesti dall'[articolo 32 Tuir](#), nel reddito agrario.

È la successiva fase, in cui i puledri hanno raggiunto una maturità tale da poter essere preparati per le corse, che **fuoriesce dalla attività agricola e dal regime catastale** e si attesta tra quelle meramente commerciali.

Strettamente legate al mondo delle corse dei cavalli sono anche le c.d. **provvidenze** erogate da parte di **U.N.I.R.E.**, che si possono suddividere in 2 differenti categorie:

1. provvidenze erogate quale **incentivo all'attività di allevamento**, in favore degli allevatori. Tali somme corrispondono a un importo percentuale sui premi vinti dai cavalli allevati;
2. *“premi al traguardo”* erogati esclusivamente agli allevatori-proprietari di cavalli esercenti attività agonistica.

A prescindere dalla causa per la quale vengono erogati, che è unitaria (la vittoria in una corsa), differente è il loro **trattamento fiscale**.

Come affermato in occasione della **risposta all'interpello parlamentare n. 5-05180 del 27.07.2011**, la **ritenuta** che viene applicata in ossequio a quanto previsto dall'[articolo 5 D.L. 417/1991](#) sarà da considerarsi a titolo di imposta nel caso degli allevamenti che si considerano quali attività agricole come sopra inquadrate, mentre nel caso in cui l'allevamento assuma la veste commerciale sarà a titolo di acconto.

Tale differenza di inquadramento deriva dalla **natura** che assumono le **provvidenze**, essendo, nel primo caso, “inglobate” nel reddito catastale.

Infine, per quanto riguarda i c.d. *“premi al traguardo”*, come affermato con la **nota n. 8/317 del 13 aprile 1981**, essendo erogati ad allevatori-proprietari di cavalli da corsa in quanto esercenti attività agonistica, sono estranei alla fase allevatoria (e, quindi, alla normale attività agraria) e costituiscono in ogni caso **reddito autonomamente tassabile rispetto a quello fondiario**.

BUSINESS ENGLISH

How to write the perfect English E-mail – Part 1

di Tom Roper



Welcome back to your weekly serving of English! According to research, in 2022 there are around 333.2 billion emails sent every day which means I'm fairly confident every single one of you has sent an email by now and I'm also sure that nearly all of you have had that slight **panic** as you clicked "send" hoping that you haven't made a horrific mistake. So over the next few parts, we are going to take a look at how to **write** and send the **perfect email** that will fill you with confidence and assure the reader or recipient you know exactly what you are doing.

Let's start at the very beginning of every email: **the subject line**.

Subject lines can mean **success** or failure for some people which means there is a minimum standard to achieve every time you fill out the little white space. Simplistic lines with vague information such as a name can not only lead to the email being **lost** in the system but sometimes even end up in the **Spam** box!

Subject lines are also particularly important if you are writing to someone for the **first time**, the recipient doesn't know who you are and can only judge based on your **opening line**. So how can we make it more **effective**? Be clear, **direct** and try to describe the content of your email, don't worry about using the entire subject line space. Here are some good examples:

- [Required Action] For example Weekly Manager Meeting
- [NAME OF CONTACT] advised me to get in touch with you
- Request for [NAME OF DOCUMENT/REQUEST]
- I will be in your city next Wednesday – are you available?
- [Reminder] Feedback Form to Complete | Will take 5 Minutes

If you are sending a **promotional** email with no previous communication, try to avoid **misleading** or deceptive subjects such as:

- Re:
- Fwd:
- Urgent

Avoiding these titles at the first contact will prevent the recipient from feeling **tricked** or cheated and should stop the email from finishing in the **Spam** or Junk folder.

The next step is the **greeting** which can also be a potentially difficult area.

You should start with an **appropriate** greeting which can be divided into two parts: the **salutation** and the **opening** phrase.

The correct salutation **depends** considerably on the situation. If this is a **formal** communication to an institution, for example, the ideal beginning would be "**Dear [X]**". Don't forget, if you know your recipient is **male** and you really need to use it then choose "**Mr + Surname**" whereas if your recipient is female, **avoid** the Miss/Mrs controversy and choose a neutral "**Ms. + Surname**".

If this email is going to someone we know or someone with whom you have a casual relation with, a simple "**Hi + Name**" or "**Hello + Name**" is completely fine.

You can also use "**To whom it may concern**" when you are sending the email to a group of different people or if you are **unsure** as to who will be reading the message.

Try where possible to avoid using **gendered** or **non-neutral** or inclusive terms such as "Hi guys" or Mr/Mrs/Miss (unless you are very confident) to prevent any **offence** from being taken.

Some good examples of salutations could be:

- Hi Team
- Good Morning / Afternoon / Evening
- [Name]
- Hey (for a very informal approach)

Once we have written the salutation we can get on with the actual email.

For the following part, we need to keep the **attention** of the reader **focused** on what you **need** so we try to explain why we are sending this message. If this is a **promotional** email or to someone that you are writing to for the first time, try to open with something that you know will interest the reader.

If you have any information about the receiver this is the place to insert it so you can help to build **rapport** and make sure you get your message across. On the other hand, if this is just a **communication** to a colleague here is where we put the **reason** for our email. Nobody has the

time or patience to try to guess what an email is about so the sooner we **communicate** the reason the less chance we have of **losing** the person's interest.

So this is the first part of writing an effective email, but there are many more for us to look at! Keep with us as we will take a look at the second and **final** part in next week's article! Remember, if you have any **requests** write them in the comments or get in touch if there's something, in particular, you would like to see here or be assisted with.